



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 85/2020 liq. patr.;

vista l'istanza presentata da MONICA CASTELLANI come meglio identificata in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Guido Massimiliano Ridoli nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di MONICA CASTELLANI nata a Brescia, il 21.4.1966 e residente a Castenedolo (BS), Via Paolo Borsellino n. 50, per la durata di otto anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Guido Massimiliano Ridoli con studio in Rodengo Saiano, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
- l) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
  - deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
  - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
  - richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).
- Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 19 agosto 2020

Il g.d.  
dott. Stefano Franchioni




### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

la sottoscritta Avv. Camilla Serramondi- C.F. SRRCLL78T63B157Z, attesta ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n.179/2012, convertito nella Legge n.221/2012, che la presente copia del Decreto di Apertura della Procedura Di Liquidazione Del Patrimonio, ex lege 3/2012, emesso a favore della Sig.ra Castellani Monica – C.F. CSTMNC66D61B157Y, in data 19 agosto 2020 – R.G. N. 85/2020 – dal TRIBUNALE DI BRESCIA- composta di due fogli, escluso il foglio contenente la presente attestazione di conformità, è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Brescia Lì 09 Settembre 2020

AVV. CAMILLA SERRAMONDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilla Serramondi', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the typed name 'AVV. CAMILLA SERRAMONDI'.